

Giudicato, deliberazione parlamentare di insindacabilità e conflitto tra poteri dello Stato¹

di VALERIO TALLINI²

Nella mia relazione mi soffermerò sul rapporto intercorrente tra il giudicato e la deliberazione parlamentare di insindacabilità ed, in particolare, cercherò di domandarmi se una decisione della Camera (o del Senato) possa travolgere una sentenza ormai passata in giudicato.

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda oggetto del mio intervento, occorre far riferimento all'art. 68, primo comma, Cost.: esso stabilisce che un membro del Parlamento non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

Ma chi – o quale organo – è in grado di stabilire se una frase è stata detta o meno nell'esercizio delle funzioni? La Corte costituzionale nella sentenza n. 1150 del 1988 ha stabilito che il potere in esame spetta al ramo del Parlamento cui appartiene il presunto diffamatore.

Tuttavia, questo potere di deliberare sulla sussistenza del nesso con quelle funzioni non è illimitato: secondo la citata decisione n. 1150, il giudice adito, dinnanzi alla deliberazione della Camera (o del Senato), poteva – e può – chiedere alla Corte stessa – mediante il rimedio del conflitto d'attribuzioni *ex art. 134*, secondo comma, Cost. – di verificare sulla correttezza della decisione parlamentare.

Orbene, questo schema trilatero “giudici ordinari-Camere-Corte costituzionale” ha resistito per quasi 20 anni, sia nella prassi parlamentare che nella legislazione (si v., da ultimo, l'art. 3, commi da 3 a 8, l. 20 giugno 2003, n. 140) ed è attualmente vigente. Esso quindi presuppone un giudizio in corso e – ove richiesta – una deliberazione parlamentare d'insindacabilità riferita a fatti sottoposti a un giudice che eventualmente possa elevare conflitto d'attribuzione.

Con la deliberazione del 6 marzo 2003 (adottata ben cinque anni dopo la richiesta di un parlamentare), la Camera dei deputati ha volutamente attentato a questo modello: ha deliberato – andando peraltro in contrasto con precisi precedenti parlamentari – per l'insindacabilità di fatti che non erano più all'esame di un giudizio di responsabilità da parte di un giudice. Essi erano infatti oggetto di una sentenza definitiva di condanna. Nessun giudice precedente, investito del tema della responsabilità giuridica dell'imputato, poteva quindi interporre conflitto.

¹ Versione provvisoria (e priva di note) della relazione tenuta dall'Autore al Seminario di studi *Il problema del giudicato con riguardo ai giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale*, tenutosi lunedì 23 giugno 2008 presso la Sala delle Lauree della Facoltà di giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma.

² Dottorando di ricerca in diritto pubblico presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma.

Una volta ottenuta questa stravagante pronuncia (mi riferisco a quella della Camera), (l'*ex*) deputato interessato e il direttore del quotidiano su cui erano comparse le sue dichiarazioni, oramai giudicate diffamatorie, hanno proposto alla Corte d'appello ricorso per revisione, ma questa, a mio modesto avviso, ha giustamente considerato la deliberazione della Camera un giudizio politico e non una nuova prova e quindi ha rigettato l'istanza. Entrambi gli imputati hanno quindi fatto ricorso per cassazione. Quest'ultima, con una pronuncia poco convincente, ha accolto il ricorso del parlamentare (Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2005, n. 1756, Maticena) ma ha rigettato quello del direttore della testata, che legittimamente pensava di non aver colpe – a questo punto – se il cronista aveva esercitato il diritto di cronaca rispetto ad affermazioni insindacabili *ex art. 68*, primo comma, Cost. (Cass. pen., sez. V, 15 aprile 2005, n. 14053, De Virgilio).

La decisione della Cassazione favorevole all'*ex* deputato contraddice, anzitutto, il principio di tassatività dei casi di revisione *ex art. 630 c.p.p.*: l'insindacabilità parlamentare non ha nulla a che vedere con l'accertamento di fatti storici, essendo frutto di un giudizio politico di assemblee elettive, talora assolutamente casuale ed, ad ogni modo, influenzato dal cambio di maggioranze. La delibera sopravvenuta al giudicato si potrebbe certo considerare come un *novum*, giammai come un fatto nuovo provato. Peraltro, il principio di tassatività dei casi di revisione è stato ribadito, seppur indirettamente, dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia 30 aprile 2008, n. 129, la quale ha stabilito che non rientra nell'*art. 630*, comma 1, lett. *a*), c.p.p. – e, pertanto, ha escluso dai casi di revisione – la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, *ex art. 6 CEDU*.

Ed, inoltre, la decisione Maticena è in contrasto anche con due precisi orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. *In primis*, nella sentenza n. 284 del 2004 (c.d. caso Cito) la Corte costituzionale ha stabilito che il giudicato penale, nel momento in cui interessa posizioni giuridiche di terzi, consolida tali posizioni e neanche una pronuncia della Corte costituzionale può intaccarli (punto 6 del *Considerato in diritto*). *Ergo*: quel che non può fare la Corte costituzionale non può fare (a maggior ragione) neanche una deliberazione parlamentare. In secondo luogo, la stessa Corte di cassazione con una pronuncia del 2004 (Sez. II, 22 aprile 2004, n. 23266, ric. L. B.) – e, dunque, già prima della decisione della Corte costituzionale n. 129 del 2008 – era dell'avviso che le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, che contengono giudizi e valutazioni sui fatti già oggetto di pronunce italiane, non possono essere equiparate a nuove prove che possono essere poste a base della revisione. Ma se non è nuova prova (niente meno che) una sentenza di una Corte sopranazionale (che vincola l'ordinamento interno *ex art. 117*, primo comma, Cost.), meno ancora lo sarà una deliberazione unicamerale interna.

A ciò va aggiunto che la decisione qui criticata sembra contraddire anche quanto emerso in seno all'Assemblea Costituente, giacché nella seduta della II^o sottocommiss. del 19 settembre 1946 fu sostenuto (dal Mannironi) che la Camera (o il Senato) avrebbe solo potuto sospendere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, ma non cambiarne il contenuto.

Nel frattempo la vicenda si è complicata ulteriormente. Le (prime) sentenze di condanna penale contro il deputato e il direttore della testata giornalistica – vale a dire quelle passate in giudicato – avevano sì stabilito la sussistenza del reato di diffamazione, ma non avevano quantificato il danno, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per questo profilo. Sicché il querelante vittorioso aveva citato innanzi al tribunale civile gli imputati ormai condannati per sentirsi determinare l'ammontare del risarcimento. Ma la difesa solerte del deputato ha depositato nel giudizio civile copia della deliberazione parlamentare: manovra – a rigore – forse del tutto inutile, giacché la decisione della Camera atteneva all'*an* della responsabilità, mentre innanzi al tribunale civile si controverteva del *quantum*. Inopinatamente, il tribunale civile ha accettato la (falsa) sfida ed impugnato la delibera con il conflitto d'attribuzioni, dando luogo ad un'interlocutoria pronuncia della Corte costituzionale (ord. 18 marzo 2005, n. 117); alla quale, a mio avviso avrebbe fatto seguito, se fossero stati rispettati i termini processuali, una decisione d'inammissibilità, giacché il tribunale civile non ha alcun titolo per contestare una delibera parlamentare che inerisce ad un profilo di cui esso non è investito (nella fase di merito, la Corte costituzionale, con ord. 6 ottobre 2006, n. 325, ha dichiarato il conflitto improcedibile, atteso il tardivo deposito degli atti).

Verrebbe da chiedersi: a quando il superamento del detto *iura novit curia* e l'introduzione dell'istituto dell'*amicus curiae*?

Nel contempo un nuovo conflitto di attribuzione è stato sollevato anche dalla Corte d'appello di rinvio, a dire della quale la Camera non poteva pronunciarsi su materia coperta – come visto – da giudicato. La Corte costituzionale, con una pronuncia interlocutoria, ha dichiarato il conflitto ammissibile (Corte cost., ord. 27 luglio 2007, n. 331). Tuttavia, la Camera – conformemente alle proposte sia della Giunta, sia dell'Ufficio di Presidenza, entrambe del 26 settembre 2007 – non si è costituita per la fase di merito (si v. seduta del 26 settembre 2007). Tutto ciò (probabilmente) anche al fine di evitare una disparità di trattamento tra *ex* deputati: ed, infatti, nella XV legislatura, nel caso che vedeva coinvolto l'*ex* deputato Boghetta, è stato ribadito il principio generale dell'inammissibilità delle domande di insindacabilità rispetto a sentenze passate in giudicato (si v. seduta del 17 gennaio 2007); principio questo consolidatosi nella XIII legislatura, quando la Giunta per le autorizzazioni della Camera aveva rifiutato una pronuncia in favore di

Sgarbi che nel 2000 aveva chiesto una deliberazione per una condanna civile per danni ormai divenuta definitiva; così come, a Camere sciolte, il Presidente della Camera Violante aveva nel 2001 rifiutato l'assegnazione alla Giunta di una simile domanda di un *ex* deputato ormai condannato in via definitiva. La Corte costituzionale, tuttavia, nella vicenda Maticena, non ha potuto ribadire questo sacrosanto principio, attesa la carente descrizione della fattispecie operata dalla Corte d'appello; e, pertanto, ha dichiarato il conflitto inammissibile con una recentissima decisione (Corte cost., 20 maggio 2008, n. 163).

Ad ogni modo, la Corte sembrerebbe (giustamente) escludere la possibilità di rimuovere il giudicato attraverso un conflitto di attribuzione: ed, infatti, oltre al citato caso Cito, anche nella pronuncia n. 222 del 2007 – si trattava, in questo caso, di un conflitto tra enti – essa ha asserito che “non è ammissibile che il conflitto di attribuzione davanti a questa Corte diventi uno strumento improprio di censura degli errori *in iudicando*, sostitutivo dei rimedi previsti dagli ordinamenti delle diverse giurisdizioni” (punto 3.1., ultimo capoverso del *Considerato in diritto*).

Insomma, la Corte, a distanza di tempo, sembrerebbe confermare il suo originario orientamento, sancito per la prima volta con la sentenza n. 74 del 1980: il giudicato è intangibile e per rimuoverlo occorrono i mezzi di impugnazione straordinari, quali la revisione ed il ricorso straordinario per Cassazione (ma solo per errore materiale o di fatto) nel processo penale, e la revocazione c.d. straordinaria e l'opposizione di terzo nei giudizi civile ed amministrativo. Solo in via eccezionale, il giudicato potrebbe essere travolto da un provvedimento legislativo, purchè la soluzione adottata non si ponga in contrasto col principio di ragionevolezza e non leda eventuali posizioni di legittimo affidamento consolidate *medio tempore*, come peraltro ribadito dalla medesima Corte costituzionale nella recente decisione n. 364 del 2007, nella quale ha dichiarato incostituzionale una normativa che – travolgendo il giudicato – andava a contrastare proprio contro il predetto principio di legittimo affidamento.